

STATUTO

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA TODARO PLESSO I
SNC

Numero REA: CS - 172766

Codice fiscale: 02547900783

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" N. 26623 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale	
	di tipo A denominata "IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA DI	
	SOLIDARIETA' SOCIALE" .	
	Art. 2 - Norme Applicabili	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa può operare anche con i terzi.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1) La cooperativa ha sede nel Comune di Rende (CS),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2) La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3) Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	

	istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	3.4) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4) - Durata	
	4.1) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre	
	2050.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con	
	preavviso di almeno sei mesi da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede	
	sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7	
	dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	Art. 5 - Oggetto	
	5.1) La Società Cooperativa, senza fini di lucro e retta dai	
	principi della mutualità, si propone l'attuazione di servizi	
	di rilevanza e solidarietà sociale, attraverso la produzione	
	e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8.11.1991 n° 381,	
	ed in particolare essa si propone:	
	a) di esercitare l'organizzazione e la gestione diretta o in	
	convenzione con enti pubblici o società private, di opere	

	sanitarie e assistenziali, di:	
	1) Settore Minori: centri diurni, comunità di pronta	
	accoglienza, comunità educativa, comunità di tipo familiare;	
	2) Settore Multiutenza: casa famiglia, casa della carità;	
	3) Settore immigrati: casa protetta e RSA, comunità alloggio,	
	casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani, residenza	
	protetta, centro diurno assistenziale;	
	4) Settore Disabili: centro socio-riabilitativo residenziale,	
	gruppo appartamento, residenza protetta, centro	
	socio-riabilitativo diurno;	
	5) Settore adulti in difficoltà: bassa soglia, prima	
	accoglienza, seconda accoglienza, centro diurno.	
	b) istituire e gestire servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la	
	famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza;	
	c) istituire e gestire, anche per conto terzi, strutture	
	quali centri diurni, centri ricreativi, culturali e sociali,	
	mense, palestre sportive etc. finalizzate a creare benessere	
	e miglioramento della qualità della vita nella popolazione;	
	d) attuare servizi diurni e ambulatoriali di terapie	
	occupazionali, motorie, di ortofonia e logopedia, o comunque	
	di terapie specialistiche finalizzate alla riabilitazione;	
	e) istituire e gestire attività di formazione, aggiornamento	
	professionale e sensibilizzazione nel settore	

	socio-sanitario, nonché promuovere dibattiti, studi, ricerche	
	su temi riguardanti l'handicap, il disagio sociale, la	
	mondialità e ogni forma di emarginazione;	
	f) promuovere - anche attraverso la gestione diretta o	
	indiretta di scuole di ogni ordine e grado, istituti post	
	laurea, scuole di specializzazione - l'istruzione e la	
	formazione spirituale, culturale e professionale della	
	popolazione;	
	g) promuovere una reale partecipazione allo sviluppo	
	dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani,	
	mediante la gestione di iniziative di carattere formativo e	
	ludico-ricreative, quali: centri di aggregazione, centri	
	polivalenti, ludoteche, informagiovani e centri di interesse;	
	tese a prevenire condizioni di disagio psicofisico e sociale;	
	h) promuovere e gestire programmi di attività di animazione	
	socio-culturale e turistica, nei contesti e con gli utenti	
	più diversi, dalla scuola al territorio, dalle case di riposo	
	agli istituti di pena, dal villaggio turistico alle colonie	
	climatiche, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti	
	Pubblici e Privati o con associazioni o aziende o Enti di	
	Promozione sportiva e turistica;	
	i) Promuovere e gestire iniziative di ricerca sociale,	
	progettazione, formazione, consulenza, anche in	
	collaborazione con Enti locali, nell'ambito dei piani	
	previsti dalle normative regionali, nazionali, della comunità	

	europa in materia di politiche sociali;	
	l) progettazione, gestione e conduzione di: servizi a favore	
	di anziani, minori, disabili, tossicodipendenti, alcolisti,	
	malati mentali, immigrati, adulti in difficoltà, multiutenza;	
	m) favorire e promuovere la produzione, la conoscenza, la	
	diffusione di valori culturali e sociali, mediante	
	conferenze, seminari, convegni, congressi, concorsi, premi,	
	mostre.	
	La Società cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di	
	cui alla Legge 1/1991), commerciale, industriale e	
	finanziaria (nei limiti di cui alla Legge 197/91) necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque,	
	sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla	
	Legge a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Società cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo	

	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	
	istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E'	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata, non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	

	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	6.2) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	6.3) Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto l'oggetto o	
	parte dell'oggetto della cooperativa.	
	6.4) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	6.5) Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	Art. 7 - Soci lavoratori	
	7.1) I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	

	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2) Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	7.3) I soci devono possedere i seguenti requisiti:	
	Per le persone giuridiche:	
	- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di	
	concordato preventivo, né avere in corso procedimenti per la	
	dichiarazione di una di tali situazioni;	
	- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento	
	dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei	
	lavoratori;	
	- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento	
	di imposte e tasse, secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente;	
	- di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste	
	dal D. Lgs 626/94 quando obbligatorie;	
	- di essere in regola con le norme che disciplinano il	
	diritto al lavoro dei disabili (art. 17 n. 68 del 12.3.1999)	
	ovvero non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano	

	il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze un	
	numero di lavoratori inferiore a 15;	
	Per le persone fisiche:	
	- non avere a proprio carico situazioni per le quali siano	
	state emesse sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze	
	d'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444	
	del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che	
	incide sulla loro moralità professionale o per delitti	
	finanziari;	
	- di non avere procedimenti penali in corso, ex art. 688 C.P..	
	7.4) Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Soci volontari	
	8.1) Sono volontari i soci che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	

	8.2) Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	8.3) Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali.	
	8.4) Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	8.5) Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazione dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	9.1) La cooperativa non può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per la società per azioni.	
	9.2) Il recesso dei possessori di strumenti finanziari	
	forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli	
	2437 e seguenti.	
	9.3) La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori	

	qualificati.	
	Art. 10 - Procedura di ammissione	
	10.1) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione	
	sociale, sede e codice fiscale;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	10.2) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro soci.	
	10.3) Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	10.4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	

	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	10.5) L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - Quote	
	11.1) Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore ad euro venticinque.	
	11.2) Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a	
	centomila euro.	
	11.3) Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art. 12 - Cessione delle quote dei soci operatori	
	12.1) La quota dei soci operatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	

	12.2) Hanno priorità, a parità d'offerta, in caso di	
	comunicazione di cessione gli altri soci della cooperativa.	
	12.3) Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.4) Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Art. 13 - Vincoli sulle quote	
	13.1) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2) Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	

	medesimi.	
	Art. 14 - Recesso	
	14.1) Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente statuto.	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinati nell'atto costitutivo	
	e nello statuto;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	

	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	14.3) Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il	
	rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - Esclusione del socio	
	15.1) L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'art. 2531;	
	- nei casi previsti dall'art. 2286;	
	- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma;	
	- negli altri eventuali casi previsti dallo statuto;	
	15.2) L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	15.4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	16.1) In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	

	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 16 seguente.	
	16.2) Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art. 17 - Liquidazione della quota	
	17.1) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3) Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al	
	punto 17.4 seguente.	
	17.4) Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione	

	o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1) Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	19.1) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la	
	ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il	
	finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e	
	ammodernamento aziendale) costituito dall'ammontare degli	
	apporti dei titolari di strumenti finanziari (soci	

	sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa, ecc.);	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub. b), c) ed e) non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita	
	della società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	20.1) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad euro venticinque.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	20.2) La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	20.3) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato,	

	gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fidejussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4) Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5) Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta	
	diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve	
	senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione	
	dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale	
	della società, con le osservazioni, ove nominato, del	
	collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e	
	delle osservazioni deve essere depositata nella sede della	
	società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i	
	soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta	
	diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate.	

	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6) Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del	
	medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1) E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio	
	22.1) L'esercizio sociale va dall'1.1. al 31.12 di ogni anno.	
	22.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	

	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento), qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura attualmente del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59; a tale scopo non può essere destinata	
	una parte superiore alla metà dei residui attivi;	
	d)- ad eventuale fondo di riserva indivisibile ex art. 12	
	legge n. 904 del 16.12.1977. La parte dei residui attivi non	
	distribuita a soci e non destinata alla riserva	
	straordinaria, deve essere:	
	1)- destinata, nella misura non inferiore al 20% ai fini	
	mutualistici, cioè, deve essere destinata alla copertura di	
	spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di	
	mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa,	
	prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da	
	disciplinarsi con apposito regolamento interno;	

	2)- ripartita tra i soci lavoratori a titolo di ristorno in	
	proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e	
	più precisamente in proporzione alla quantità e qualità del	
	lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale	
	(con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento	
	interno). Le somme ripartite a tale titolo potranno essere	
	destinate, sino al massimale consentito dalle leggi vigenti	
	accantonate in apposito fondo. L'assemblea che approva il	
	bilancio, può deliberare in deroga alle disposizioni	
	precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva	
	straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione	
	del prescritto 30% alla riserva legale ed il 3% con le	
	modalità previste dalla legge al competente fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	22.3) In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dai	
	precedenti articoli 21 e 22.2, la destinazione degli utili	
	non assegnati ai sensi del precedente punti 19.1.	
	22.4) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	

	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 23 - Decisioni dei soci	
	23.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul	
	relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano	
	l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere	
	convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono	
	essere resi disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni	
	prima della data dell'assemblea. L'assemblea straordinaria	
	delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla	
	nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione	
	ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della	
	liquidazione medesima.	
	23.2) Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c),	
	del punto 23.1 sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui al successivo art. 25;	
	23.3) Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 23.1 oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale, devono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al	
	successivo art. 26.	
	23.4) Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	

	Art. 24 - Diritto di voto	
	24.1) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	24.2) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	24.3) Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano tanti	
	voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Art. 25 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto	
	25.1) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	25.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	

	astenuti che contrari.	
	25.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi al ricevimento	
	dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione	
	scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella	
	quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario favorevole.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	25.4) Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	

	spettanti ai soci partecipanti.	
	25.5) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	26.1) Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	26.2) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del	
	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ovvero dall'amministratore unico o da uno	
	degli amministratori, mediante avviso inviato a tutti i soci,	
	al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	

	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori,	
	ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, C.C..	
	A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione,	
	uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a	
	ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli	
	altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in	
	assemblea totalitaria.	
	26.3) L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (nel caso in cui al successivo punto 27.1	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al	

	successivo punto 27.1 lett. a) o dall'amministratore più	
	anziano (nel caso di cui al successivo punto 27.1 lett. c).	
	In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere anche un non	
	socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	26.4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatesi tali	
	presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel	
	luogo in cui si trova il presidente.	

	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	26.5) L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	26.6) Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dello statuto sociale il verbale	
	deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere	
	riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	

	Art. 27 - Amministrazione	
	27.1) La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci ai momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sei	
	membri;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a	
	seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	27.2) L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori.	
	27.3) Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..	
	27.4) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in	
	ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta	

	causa. E' ammessa la rieleggibilità.	
	27.5) Nel caso sia stato nominato il consiglio di	
	amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto	
	27.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel	
	caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla	
	lett. c del precedente punto 27.1, se per qualsiasi causa	
	viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche	
	gli altri amministratori.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386,	
	comma 5, C.C..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	27.6) Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 27.1, qualora non via	
	abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il	
	presidente ed eventualmente anche un vice presidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o	
	d'impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	Art. 28 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	28.1) Nel caso di società amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto	
	previsto nel successivo punto 28.2, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso	
	Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	28.2) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	

	altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione).	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	28.3) Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	
	soci degli amministratori.	
	Art. 29 - Competenze degli amministratori	
	29.1) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	statuto riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	29.2) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	

	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno	
	o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato	
	esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori	
	delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega	
	conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Art. 30 - Rappresentanza	
	30.1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di	
	nomina.	
	Art. 31 - Compensi degli amministratori	
	31.1) Il compenso annuale all'organo amministrativo è	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	32.1) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	

	estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinunzia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 33 - Controllo legale dei conti	
	33.1) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I Sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	33.2) Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun	
	socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Art. 34 - Disposizioni finali	
	34.1) La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente	
	statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e	

	delle Legge speciali sulle cooperative.	
	La cooperativa svolge la propria attività anche con terzi.	
	La società deve intendersi a mutualità prevalente in quanto,	
	in ragione del tipo di scambio mutualistico così come	
	determinato in dipendenza delle attività sociali sopra	
	individuate, nello svolgimento delle sue attività si avvale	
	prevalentemente dell'opera dei soci.	
	Gli amministratori ed i Sindaci, ove nominati, documentano la	
	condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella	
	nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i	
	parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..	
	34.2) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	
	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione	
	Agenzia delle Entrate Ufficio di Cosenza n. 58574 del	
	14.07.2003""	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20	